

DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2024
241/2024/R/GAS

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI
DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM POTENZA 2 - SUD**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1299^a riunione del 18 giugno 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto/legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 19 gennaio 2011, recante

- “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas;
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/gas;
 - la deliberazione 18 maggio 2017, 344/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 344/2017/R/gas);

- il chiarimento dell’Autorità relativo alla deliberazione 344/2017/R/gas, pubblicato in data 25 maggio 2017 sul proprio sito internet;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/gas), il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 570/2022/R/gas, recante avvio di procedimento per l’attuazione di interventi previsti dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/gas, (di seguito: deliberazione 714/2022/R/gas) e il suo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, 8/2018, recante – “Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/gas e abrogazione della determinazione 1/2015”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 11 luglio 2018, n. 9/2018;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 febbraio 2020, n. 2/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020;

- i Chiarimenti dell’Autorità denominati “Chiarimenti - RAB disallineate rispetto alle medie di settore”, pubblicati sul sito internet dell’Autorità in data 29 aprile 2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 20 luglio 2022, n. 5/2022.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’Ente locale certifichi, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso sia stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014 e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:
 - a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;
 - b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorità (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

- c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento;
- la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- l’Autorità, in attuazione della legge 118/2022, ha adottato la deliberazione 714/2022/R/gas, con la quale ha aggiornato le proprie disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale, precedentemente contenute nell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;
- in particolare, l’Autorità ha disposto che la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB sia svolta secondo tre regimi: a) regime ordinario accelerato per Comune; b) regime semplificato individuale per Comune; c) regime aggregato d’ambito ex legge 118/22;
- nella medesima deliberazione 714/2022/R/gas, al fine di garantire l’ordinato passaggio dal preesistente regime ordinario individuale per Comune al regime ordinario accelerato per Comune, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere, per i procedimenti in corso al 22 dicembre 2022 (data di approvazione della deliberazione 714/2022/R/gas), limitatamente alle valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore, l’applicazione del regime ordinario individuale per Comune già disciplinato dall’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;
- l’articolo 3, comma 4, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che accedano al regime ordinario individuale per Comune, i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime ordinario individuale per Comune:
 - l’articolo 11, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB siano resi disponibili all’Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all’Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall’Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall’Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall’Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;

- c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee guida 7 aprile 2014;
 - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;
 - f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011;
- l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che l'Autorità effettui le verifiche previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti;
 - l'articolo 13, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che le verifiche siano effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara l'Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione;
 - l'articolo 15, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede, in relazione alla verifica formale della documentazione, che in caso di documentazione incompleta l'Autorità ne dia comunicazione alla stazione appaltante;
 - l'articolo 15, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede, qualora ricorra la fattispecie sopra citata, che la stazione appaltante provveda a un nuovo invio completo della documentazione da sottoporre all'*iter* di verifica da parte dell'Autorità;
 - l'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 11.1, lettera c) del medesimo Allegato A, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee guida 7 aprile 2014, il VIR venga in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;
 - l'articolo 20, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 19 sopra citato, l'Autorità proceda:
 - a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;

- b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che accedano al regime semplificato individuale per Comune, i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
 - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) l'attestazione da parte dell'Ente locale o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014;
 - b) la dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità;
 - l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
 - l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che i VIR valutati positivamente siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- in data 11 luglio 2018, il Comune di Potenza, in qualità di stazione appaltante dell’Atem Potenza 2 - Sud (di seguito: stazione appaltante), ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB), la documentazione inerente allo scostamento tra VIR e RAB maggiore del 10% relativa ai Comuni di Grumento Nova e Vietri di Potenza;
- in data 4 dicembre 2018, la stazione appaltante ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Abriola, Brienza, Calvera, Castelsaraceno, Chiaromonte, Fardella, Gallicchio, Guardia Perticara, Lagonegro, Lauria, Maratea, Marsicovetere, Nemoli, Paterno, Picerno, Pignola, Rivello, San Martino d’Agri, San Paolo Albanese, Sant’Angelo le Fratte, Savoia di Lucania, Spinoso, Terranova di Pollino, Tramutola, Senise, Tito e Trecchina; nella stessa data la stazione appaltante ha inviato il Completamento fine invii per i Comuni aderenti al regime ordinario individuale per Comune e il Completamento fine invii per i Comuni aderenti al regime semplificato individuale per Comune;
- con comunicazione del 20 agosto 2019 (prot. Autorità 21483 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione resa disponibile tramite Piattaforma informatica VIR-RAB in data 4 dicembre 2018 relativa ai Comuni di Picerno, Senise e Tito;
- in data 26 maggio 2020, la stazione appaltante ha effettuato mediante Piattaforma informatica VIR-RAB un nuovo invio della documentazione relativa ai Comuni di Picerno, Senise e Tito;
- con comunicazione del 15 giugno 2020 (prot. Autorità 18731 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa in data 4 dicembre 2018 relativa ai Comuni di Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello e Trecchina;

- con comunicazione del 6 luglio 2020 (prot. Autorità 21337 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa in data 4 dicembre 2018 relativa ai Comuni di Brienza, Calvera, Castelsaraceno, Chiaromonte, Fardella, Gallicchio, Guardia Perticara, Paterno, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, Sant'Angelo le Fratte, Spinoso, Terranova di Pollino e Tramutola;
- con comunicazione del 16 settembre 2020 (prot. Autorità 28944 di pari data), in risposta alle osservazioni della Direzione Infrastrutture formulate con comunicazione del 6 luglio 2020, la stazione appaltante ha comunicato che, in seguito a valutazioni della medesima stazione appaltante in merito agli scostamenti VIR-RAB, fossero da escludere dalle valutazioni VIR-RAB i Comuni di Calvera, Chiaromonte, Gallicchio, Fardella, Guardia Perticara, Paterno, Terranova di Pollino, Sant'Angelo Le Fratte e Tramutola;
- con comunicazione del 15 febbraio 2021, (prot. Autorità 6568 di pari data), in risposta alle osservazioni della Direzione Infrastrutture formulate con comunicazione del 6 luglio 2020, la stazione appaltante, in seguito a valutazioni della medesima stazione appaltante, ha comunicato che:
 - i Comuni di Castelsaraceno e San Paolo Albanese, originariamente aderenti al regime semplificato individuale per Comune, sarebbero stati trasmessi all'Autorità in regime ordinario individuale per Comune;
 - gli scostamenti VIR-RAB dei Comuni di San Martino d'Agri e Spinoso, in seguito alla rivalutazione degli scostamenti VIR-RAB da parte della stazione appaltante, erano risultati inferiori al 10% e pertanto tali Comuni non sarebbero più stati oggetto del procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB;
- in data 9 aprile 2021, la stazione appaltante ha trasmesso, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione relativa ai Comuni di San Paolo Albanese, Castelsaraceno e Brienza. Il Comune di Brienza, originariamente aderente al regime semplificato individuale per Comune, ha aderito al regime ordinario individuale per Comune: tale mutamento di regime è stato adeguatamente motivato dalla stazione appaltante con comunicazione del 13 aprile 2021 (prot. Autorità 16836 di pari data). In merito al medesimo Comune la stazione appaltante ha inoltre evidenziato nella documentazione acquisita tramite Piattaforma informatica VIR-RAB l'esistenza di un disaccordo in merito al valore di VIR tra il gestore del servizio di distribuzione gas e l'Ente locale;
- con comunicazione del 31 maggio 2021 (prot. Autorità 22965 del 1 giugno 2021) la stazione appaltante ha comunicato alla Direzione Infrastrutture che i Comuni di Marsicovetere e Savoia di Lucania, originariamente aderenti al regime semplificato individuale per Comune, avrebbero aderito, in seguito a valutazioni della medesima stazione appaltante, al regime ordinario individuale per Comune;
- con comunicazione dell'8 giugno 2021 (prot. Autorità 23734 di pari data), la stazione appaltante ha richiesto alla Direzione Infrastrutture la cancellazione dal Completamento fine invii, trasmesso tramite la Piattaforma informatica VIR-

RAB, dei Comuni di Calvera, Chiaromonte, Gallicchio, Fardella, Guardia Perticara, Paterno, Terranova di Pollino, Sant'Angelo Le Fratte e Tramutola, i cui scostamenti VIR-RAB, in seguito a rideterminazione dei rispettivi valori di VIR, erano risultati inferiori a 10%;

- in data 16 luglio 2021 la stazione appaltante ha effettuato, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, un nuovo invio della documentazione relativa ai Comuni di Marsicovetere e Savoia di Lucania. Tali Comuni, originariamente aderenti al regime semplificato individuale per Comune, in seguito a valutazioni della medesima stazione appaltante sono stati inviati tramite Piattaforma Informatica VIR-RAB, nella sopra citata data, aderendo al regime ordinario individuale per Comune; nella stessa data la stazione appaltante ha inviato, tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, il Completamento fine invii per i Comuni aderenti al regime ordinario individuale per Comune;
- in data 19 luglio 2021, la stazione appaltante ha effettuato l'invio mediante Piattaforma informatica VIR-RAB del Completamento fine invii per i Comuni aderenti al regime semplificato individuale per Comune;
- in data 2 febbraio 2022 la stazione appaltante ha effettuato, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, un nuovo invio della documentazione relativa al Comune di Lauria;
- in data 3 febbraio 2022 la stazione appaltante ha effettuato, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, un nuovo invio della documentazione relativa ai Comuni di Lagonegro, Maratea, Nemoli, Rivello e Trecchina; nella stessa data la stazione appaltante ha inviato tramite la medesima Piattaforma informatica VIR-RAB il Completamento fine invii per i Comuni aderenti al regime ordinario individuale per Comune;
- con comunicazione dell'8 febbraio 2022 (prot. Autorità 5447 di pari data), la stazione appaltante ha comunicato alla Direzione Infrastrutture di aver effettuato l'invio mediante Piattaforma informatica VIR-RAB del Completamento fine invii per i Comuni aderenti al regime ordinario individuale per Comune (effettuato in data 3 febbraio 2023) e ha fornito chiarimenti in risposta alle osservazioni formulate dalla Direzione Infrastrutture con comunicazione del 15 giugno 2020;
- in data 5 agosto 2022 (prot. Autorità 34385 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante la persistenza di alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa:
 - per il Comune di Lauria in data 2 febbraio 2022;
 - per i Comuni di Lagonegro, Maratea, Nemoli, Rivello e Trecchina in data 3 febbraio 2022;
- la stazione appaltante ha effettuato mediante Piattaforma informatica VIR-RAB un nuovo invio della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB relativa ai Comuni di:
 - Nemoli e Rivello in data 18 marzo 2024;
 - Trecchina in data 25 marzo 2024;

- Lagonegro, Lauria, Maratea in data 27 marzo 2024;
- con comunicazione del 27 marzo 2024 (prot. Autorità 22880 di pari data) la stazione appaltante ha fornito i chiarimenti richiesti in data 5 agosto 2022, risolvendo le criticità relative alla determinazione del VIR dei Comuni di Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina e ha inoltre evidenziato di aver inviato, nella medesima data, tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, la Comunicazione di completamento degli invii in regime ordinario individuale per Comune.

CONSIDERATO CHE:

- la data di riferimento delle valutazioni degli scostamenti VIR – RAB per i Comuni di Abriola, Brienza, Castelsaraceno, Grumento Nova, Lagonegro, Lauria, Maratea, Marsicovetere, Nemoli, Pignola, Picerno, Rivello, San Paolo Albanese, Savoia di Lucania, Senise, Tito, Trecchina e Vietri di Potenza, risulta coerente con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR per i Comuni di Abriola, Grumento Nova, Pignola e Vietri di Potenza, contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB:
 - in data 11 luglio 2018 (Comuni di Grumento Nova, Vietri di Potenza);
 - in data 4 dicembre 2018 (Comuni di Abriola, Pignola);in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione relativa all'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, rispettino le condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas;
- i valori di VIR per i Comuni di Brienza, Castelsaraceno, Lagonegro, Lauria, Maratea, Marsicovetere, Nemoli, Picerno, Rivello, San Paolo Albanese, Savoia di Lucania, Senise, Tito e Trecchina, contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB:
 - in data 26 maggio 2020 (Comuni di Picerno, Senise, Tito);
 - in data 9 aprile 2021 (Comuni di Brienza, Castelsaraceno, San Paolo Albanese);
 - in data 16 luglio 2021 (Comuni di Marsicovetere, Savoia di Lucania);
 - in data 18 marzo 2024 (Comune di Nemoli, Rivello);
 - in data 25 marzo 2024 (Comune di Trecchina);
 - in data 27 marzo 2024 (Comuni di Lagonegro, Lauria, Maratea),in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas, risultino calcolati in coerenza con le previsioni delle medesime Linee guida 7 aprile 2014, essendo stati recepiti da parte della

stazione appaltante i rilievi avanzati dagli Uffici dell’Autorità circa le criticità dagli stessi riscontrate.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR per i Comuni di Abriola, Brienza, Castelsaraceno, Grumento Nova, Lagonegro, Lauria, Maratea, Marsicovetere, Nemoli, Pignola, Picerno, Rivello, San Paolo Albanese, Savoia di Lucania, Senise, Tito, Trecchina e Vietri di Potenza, risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall’articolo 28, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell’Atem Potenza 2 – Sud, i valori di VIR dei Comuni di Abriola, Brienza, Castelsaraceno, Grumento Nova, Lagonegro, Lauria, Maratea, Marsicovetere, Nemoli, Pignola, Picerno, Rivello, San Paolo Albanese, Savoia di Lucania, Senise, Tito, Trecchina e Vietri di Potenza, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data:
 - 11 luglio 2018 (Comuni di Grumento Nova, Vietri di Potenza);
 - 4 dicembre 2018 (Comuni di Abriola, Pignola);
 - 26 maggio 2020 (Comuni di Picerno, Senise, Tito);
 - 9 aprile 2021 (Comuni di Brienza, Castelsaraceno, San Paolo Albanese);
 - 16 luglio 2021 (Comuni di Marsicovetere, Savoia di Lucania);
 - 18 marzo 2024 (Comune di Nemoli, Rivello);
 - 25 marzo 2024 (Comune di Trecchina);
 - 27 marzo 2024 (Comuni di Lagonegro, Lauria, Maratea);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell’Atem Potenza 2 - Sud;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

18 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini